

ramento nonché l'eventuale residua frazione d'anno da considerarsi, ad ogni effetto, come anno intero e scontate, dette annualità, al tasso dell'8%; oppure a consentire che, su domanda dei Sigg.ri Angelici, Faggiani, Orsolini, il detto diritto di commissione non venga materialmente versato all'Istituto all'atto del frazionamento e che il debito in tal modo risultante a carico dei Sigg.ri Angelici, Faggiani, Orsolini venga portato in aumento della corrispondente quota di mutuo originario e ammortizzato dai medesimi o dai loro aventi causa contemporaneamente ed alle stesse condizioni della detta quota di mutuo e ciò a condizione che i Sigg.ri Angelici, Faggiani, Orsolini consentano l'iscrizione della relativa ipoteca di garanzia;

3° - a riconoscere i singoli compratori delle porzioni di immobile - e relative ragioni condominiali - ipotecate a favore dell'Istituto, quali acollatari delle quote di mutuo e relativa ipoteca, così come risulteranno in dipendenza di quanto ai comma 1° e 2°;

4° - a procedere alla identificazione e alla descrizione delle porzioni d'immobile, relativa